

14/07



REPUBBLICA ITALIANA - CORTE DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto: lavoro giurisdizione

Composta dai magistrati:

R.G.N. 2855/2004

Giovanni Prestipino Primo Presidente f.f.

Antonio Vella Presidente di Sezione

Paolo Vittoria Presidente di Sezione

Fabrizio Miani Canevari Consigliere

Ugo Vitrone “ Rep.

Giulio Graziadei “ Cron. 14

Antonio Merone “ Udienza 30.11.2006

Pasquale Picone relatore “

Mario Finocchiaro “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Abbate Libero, Verona Roberto, Signorelli Francesco, Capobianchi Rosa Angela,
Fichera Adelaide, Fichera Stella, Giusa Pietro, Sallusti Romano, Aquilini
Massimo, Oliveri Raffaele, Di Legge Anna Maria, Pompieri Sabrina, Marafioti

2610

Irene, Colasanti Giovanni, Di Virgilio Gianni, Mileti Antonino, Caponi Nicodemo, Rubeo Aldo, Conte Francesco, Saracino Nicola, Abbate Salvatore, Del Sindaco Modesto, Bruno Francesco, Fichera Anna, Del Ponte Leda, Navarra Vinicio, Bruni Guglielmo, Roccaldo Alessandro, Sauli Raffaele, Del Gaudio Vilma Elena, Kalenda Dante, Calvani Enrico, Recino Pietro, Matteucci Alessandro, Ponzo Enrico, Novielli Costantina, Mezzasalma Vittorio, Chiarantini Sergio, Di Tommaso Italo, Massaro Gioacchino, Palocci Roberto, Laurito Toribio, Laurito Domenico, Farinelli Rosa, Politi Vito, Andreoli Fausto, Nardi Ivo, Di Già Mauro, Della Porta Arturo, Fabbrini Mario, Rovini Maria, Paroldi Giuseppe, Di Maio Ottavio, Genovese Paolo, Coppola Giuseppe, Ferrero Domenico Franco, Lissandro Giovanni, Cravero Luciano, Cuscinello Carlo, Diani Mario, Vazzana Antonino, Divona Giuseppe, Coco Michele, Pietropaolo Ciro, Boccuni Francesco, Bianco Mario Pasquale Luigi, Dosio Loredana Maria, La Manna Antonio, Seia Tito Giuseppe, Tigre Amedeo, Ferrero Remo, Salituro Francesco, Chiacchiarini Ugo e Serafini Bruno, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini, n. 27, presso gli avv. Giovanni Di Gioia e Gabriela Federico, che li difendono con procure speciali apposte in calce al ricorso.

-ricorrenti-

contro

POSTE ITALIANE SpA, in persona del presidente Enzo Cardì, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa, n. 190, presso l'avv. Anna Maria Rosaria Ursino, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

-resistente-

e contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - in persona del legale rappresentante, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;

-resistente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 28026 in data 23 gennaio 2003 (r.g.n.. 30107/98);

sentiti, nella pubblica udienza del 30.11.2006: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa; gli avv. Federico e De Marinis per delega dell'avv. Ursino; il Pubblico ministero nella persona del procuratore generale Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con conferma della giurisdizione della Corte dei conti.

Ritenuto in fatto

1. Libero Abbate e gli altri attuali ricorrenti hanno convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Roma l'Ente Poste Italiane e, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'ente cessando dal servizio in date comprese tra il 1° ottobre e il 31 dicembre del 1994, lamentavano la liquidazione in misura inferiore al dovuto sia dell'indennità di buonuscita, sia della pensione, non essendo stati inclusi nelle rispettive basi di computo gli interi aumenti retributivi previsti all'art. 65 dell'allora vigente C.C.N.L. Chiedevano, pertanto, che, accertato il diritto a siffatta estensione dei parametri di riferimento per la liquidazione dei suddetti trattamenti, l'ente convenuto fosse condannato al pagamento delle relative differenze.

2. L'adito Pretore dichiarava il difetto di giurisdizione ordinaria sulle domande relative alle differenze sulla pensione e rigettava le domande concernenti la buonuscita; la decisione era confermata, con la sentenza sopra specificata, dal



Tribunale di Roma con la motivazione che la maggiore retribuzione era stata rivendicata soltanto quale base di computo della pensione da dipendenti cessati dal servizio, cosicché sulla controversia sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti; che l'art. 65 CCNL 26.11.1994 aveva stabilito che una parte degli aumenti retributivi complessivi maturava alla data del 1.10.1995, mentre gli ulteriori aumenti sarebbero maturati successivamente, in data 1.1.1995. e 1.10.1995 e, di conseguenza, la retribuzione utile ai fini del computo del trattamento di quiescenza era rappresentata unicamente da quella in godimento all'atto della cessazione di servizio, non suscettibile di essere incrementata dopo questa data, e ciò anche in forza dell'accordo sindacale integrativo 23.12.1994, di interpretazione autentica del precedente *accordo collettivo* -

3. La cassazione della sentenza è domandata con ricorso per cinque motivi; resistono con separati controricorsi Poste Italiane SpA (nella quale si è trasformata l'Ente) e l'Istituto Postelegrafonici.

4. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per essere attinente alla giurisdizione il primo motivo del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per avere affermato il difetto di giurisdizione ordinaria sul capo di domanda inerente al trattamento di pensione.

Si sostiene che era stato domandato, ancorché con riflessi sul trattamento di pensione, un accertamento sulla consistenza dell'obbligazione retributiva del datore di lavoro.

Il motivo non è fondato, dovendosi confermare il difetto di giurisdizione ordinaria sul capo di domanda concernente la condanna al pagamento di differenze del trattamento pensionistico.

1.1. Le Sezioni unite della Corte hanno, con orientamento costante, costituente ormai diritto vivente, stabilito che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane SpA (prima Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la legge n. 71 del 1994 – che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.

A questo orientamento deve essere data continuità.

1.2. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del *petitum* sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della *causa petendi*, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte.

Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta, in uno dei suoi capi, specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione maggiore di quella cui era stata commisurata l'originaria liquidazione, in quanto risultante dalla più elevata retribuzione, cui l'interessato assume di avere diritto in forza di quanto disposto dal contratto collettivo: la situazione giuridica soggettiva fatta valere con il suindicato capo di domanda riguarda, dunque, esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione,



presupponendo, bensì diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come *causa petendi* non quest'ultimo, bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si collega (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez. Un. 15 marzo 1993, n. 3061, 29 dicembre 1997, n. 13058, 29 gennaio 2000, n. 20, 9 agosto 2001, n. 10973, 27 giugno 2002, n. 9343, 28 luglio 2004, n. 14171, 25 marzo 2005, n. 6404).

1.3. La controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad un maggiore importo della pensione rientra, pertanto, nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti, atteso che il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e successivamente in società per azioni), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (art. 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico. In materia, l'art. 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al quinto comma la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Poste Italiane delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e il rimborso dei relativi importi da parte del Ministero del Tesoro (a carico del quale resta l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994), ha specificamente disposto al successivo comma 7 che «a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici

principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane». Il comma 8, poi, ha disposto che l'ente "Poste Italiane" dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo è maggiorato del 2,50 per cento. Il decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329, emanato in base alle previsioni del comma ha, appunto, attribuito all'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1, c. 1), il compito di provvedere al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane (art. 2, c.1.), nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza (art. 11, c.1).

In relazione a questa previsione di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, trovando applicazione la regola dettata dall'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti), secondo cui la stessa Corte «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato», e dall'art. 62 dello stesso Testo Unico, secondo cui «contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte».

1.4. Nessuna rilevanza ha, poi, la circostanza che la domanda sia stata proposta (anche) nei confronti del soggetto datore di lavoro ^{pubblico} e non dell'IPOST, che involge una questione di merito attinente alla titolarità del rapporto pensionistico, ma, proprio per tale ragione, non rileva ai fini della determinazione della

giurisdizione, da effettuarsi in relazione al tipo di rapporto dedotto in giudizio, a prescindere dalla determinazione della giusta parte.

2. Per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, con la conferma della giurisdizione della Corte dei conti sul capo di domanda concernente il trattamento pensionistico, i motivi di ricorso esaminabili dalla Corte sono ormai riferibili alle sole statuizioni rese dal giudice d'appello sui capi di domanda aventi ad oggetto rivendicazioni diverse dalle integrazioni del trattamento pensionistico e precisamente le integrazioni dell'indennità di buonuscita.

2.1. Al riguardo, le Sezioni unite della Corte hanno già affermato (sent. 26 ottobre 2000, n. 1140; 26 gennaio 2000, n. 10, 28 luglio 2004, n. 14171) l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle controversie sul tale emolumento.

Va, comunque, ulteriormente precisato che la giurisdizione ordinaria va affermata non sulla base dell'art. 10 d.l. 487/1993, concernente le controversie inerente al rapporto di lavoro di diritto privato con l'azienda postale, ma della deduzione in giudizio del diritto soggettivo ad una prestazione previdenziale, in relazione alla quale non opera la previsione di giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in quanto limitata alle controversie in materia di buonuscita e indennità di cessazione del rapporto relativamente al personale statale e delle aziende autonome (cfr. da ultimo, Cass. S.u. 2006, n. 2054).

2.2. Invero, pur dovendosi riconoscere, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione del servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è tuttavia determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a

carico dei soggetti del rapporto di lavoro), obbligazione che, di conseguenza, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto, rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto (cfr., con specifico riferimento all'indennità premio di fine servizio e limitatamente alle più recenti, Cass. S.u. 30 maggio 2005, n. 11329; 5 aprile 2005, n. 6994, 12 novembre 2001, n. 14025; 16 novembre 2000, n. 1182; 7 novembre 2000, n. 1152; 27 ottobre 2000, n. 1143; 12 giugno 1999, n. 321; 1 settembre 1999, n. 623).

E' soltanto con l'art. 2, comma 5, della l. 8 agosto 1995, n. 335, che, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto ~~dal~~ in materia di trattamento di fine rapporto dal codice civile, così definitivamente superando la struttura previdenziale di trattamenti di quiescenza come quello in esame.

3. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata in ordine all'interpretazione dell'art. 65 c.c.n.l., assumendo che dell'ammontare complessivo degli aumenti retributivi erano destinatari tutti i dipendenti in servizio alla data del 1° ottobre 1994, cosicché non avevano rilevanza le cessazioni dal servizio intervenute prima delle date di pagamento degli importi differiti; nessuna efficacia poi rivestiva il successivo accordo sindacale 23.12.1994, avendo carattere innovativo delle precedenti disposizioni negoziali e non interpretativo, come tale inidoneo ad incidere sui diritti già maturati (secondo motivo); nonché per non aver considerato l'art. 62 dello stesso contratto, attributivo di un incentivo al personale che si fosse dimesso entro il 31.12.1994, nel presupposto della maggiore retribuzione utile per il trattamento di quiescenza (terzo motivo); ed ancora perchè era stato violato il principio dell'affidamento (quarto motivo); infine, perchè la contrattazione collettiva del settore pubblico aveva riconosciuto i benefici in questione e in tal senso aveva disposto l'accordo 1996/1997 per i dipendenti postali (quinto motivo).

3.1. Esaminati unitariamente i suesposti motivi, concernenti una questione unica, la Corte li giudica privi di fondamento, ancorché debba essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto (art. 384, comma primo, c.p.c.).

4. La prima correzione concerne la ritenuta sussistenza della cd. *legitimatio ad causam* del soggetto datore di lavoro.

Dal richiamo del quadro normativo applicabile alla fattispecie, effettuato ai punti n. 1.3. e n. 2., emerge che il rapporto di obbligazione avente ad oggetto l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 1° agosto 1994 intercorre per legge (non derogabile dall'autonomia privata) con l'Istituto postelegrafonici, e non con il datore di lavoro..

4.1. Costituisce giurisprudenza consolidata della Corte che la cosiddetta *legitimatio ad causam* costituisce espressione del principio dettato dall'art 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio - la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), ed in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Pertanto, nettamente si distingue dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio, che è questione diversa e concernente il merito della causa. (Cass. S.u. 19 maggio 1982, n. 3087, 21 marzo 1987, n. 2817; e, tra le decisioni più recenti, Cass. 18 novembre 2005, n. 24457; 6 marzo 2006, n. 4796).

4.2. Conseguentemente, non sussistendo giudicato interno sulla questione (non trattata nei gradi di merito) la Corte rileva di ufficio che la domanda di

riliquidazione dell'indennità di buonuscita doveva essere proposta soltanto nei confronti dell'IPOST e non del datore di lavoro.

5. In ordine alla controversia proposta nei confronti dell'IPOST, va premesso che, dall'accertamento compiuto nel giudizio di merito emerge pacificamente che la previsione contrattuale dello "scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi, mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo (l'intero importo), non concretava una "rateizzazione" in senso tecnico, o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva, che se così fosse stato, l'aumento "a regime" avrebbe comportato la corresponsione di arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante. Si trattava, invece, di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita delle corrispondenti obbligazioni retributive del datore di lavoro.

Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi.

5.1. Ed infatti, al *petitum* sostanziale è estranea, nella controversia in oggetto, qualsiasi rivendicazione di crediti nei confronti del datore di lavoro, nascenti dal rapporto di servizio, concretandosi esclusivamente nella pretesa alla riliquidazione del trattamento di quiescenza e di buonuscita (cfr. Cass., sez. un. 27 giugno 2002, n. 9343 e 9 agosto 2001, n. 10973; vedi anche, in relazione ad analoghe controversie dei dipendenti delle ferrovie statali, Cass, sez. un. 3 marzo 2003, n. 3079).

5.2. Orbene, come già esposto in precedenza, l'art. 6 del decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, con cui è stata stabilita

la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e successivamente in società per azioni: art. 1 del d.l. n. 487 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 27 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), ha specificamente disposto al comma 7 che "a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale..."; il comma 8, poi, regola l'obbligazione contributiva a carico dell'ente Poste. Per l'indennità di buonuscita, le norme sono quelle dettate dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo le quali l'indennità è pari alla base contributiva costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, oltre che degli assegni specificamente considerati (art. 3 e 38).

Ciò è sufficiente per ritenere infondate le pretese dei ricorrenti, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data all'autonomia privata di incidere sull'istituto legale di cui si tratta; in ciò si concreta, anche su questo punto, la correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto.

5.3. Invero, si pretenderebbe l'ampliamento della base di computo della buonuscita ad incrementi retributivi puramente figurativi, in quanto sarebbero riconosciuti dalla contrattazione collettiva ai dipendenti già cessati dal servizio ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Risulterebbe così modificata direttamente la regolamentazione legale della base retributiva utile ai fini della buonuscita ed è questo un risultato precluso all'autonomia privata dall'inderogabilità della normativa previdenziale che, in generale, non può consentire che il datore di lavoro possa raggiungere il risultato

di incrementare la prestazione senza assumere le corrispondenti obbligazioni retributive e contributive.

5.4. Le numerose decisioni della Corte che hanno avuto ad oggetto controversie simili (con riguardo sia all'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle ferrovie statali, sia a quella dovuta ai dipendenti postali), sono tutte nel senso di ritenere priva di fondamento la tesi dei dipendenti cessati dal servizio prima di conseguire il diritto alla percezione degli aumenti retributivi previsti dal contratto con decorrenza successiva

Le motivazioni, però, sono state in parte divergenti.

Secondo alcune decisioni, l'indennità di buonuscita, nel caso in cui il contratto collettivo stabilisca aumenti stipendiali scaglionati nel tempo, deve essere commisurata all'ultimo stipendio percepito e, conseguentemente, nel relativo calcolo, non può tenersi conto degli aumenti stipendiali maturati in data successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, e ciò sia in virtù dello stesso patto collettivo, sia ai sensi della regolamentazione legate dell'istituto secondo le norme previste per il personale statale, che fissa una regola strumentale ad assicurare l'equilibrio della gestione finanziaria, garantito dal computo nell'indennità di buonuscita delle sole retribuzioni maturate all'atto della risoluzione del rapporto ed assoggettate a contribuzione. In altri termini, soprattutto nel confermare sentenze di merito che avevano interpretato la contrattazione collettiva nel senso che non attribuiva gli aumenti stipendiali scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio, risulta valorizzato, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, più in generale, il principio secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto



stesso (vedi, tra le altre, Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, 29 gennaio 2001 n. 1210, 25 maggio 2001 n. 7173, 10 marzo 2003, n. 3540, 24 luglio 2003, n. 11514).

Altre decisioni della Corte, invece, sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dell'istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita ovvero la pensione (spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ovvero ai dipendenti postali), deve essere commisurata, sulla base di disposizioni di legge, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico del datore di lavoro sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione; con la conseguenza della non computabilità ai fini del trattamento di quiescenza degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000, n. 5042, 23 giugno 2000, n. 8558, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13222, 8 agosto 2003, n. 12002).

5.5. Il complesso delle considerazioni esposte rende evidenti le ragioni che inducono a condividere le argomentazioni del secondo gruppo delle decisioni richiamate, siccome, come si è detto, la questione deve essere risolta alla stregua delle disposizioni legislative che regolano il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale del trattamento stesso, cosicché, se una simile disposizione pattizia fosse, in ipotesi, rinvenibile, sarebbe nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto (art. 1346 c.c., in relazione agli art. 1325 e 1410 c.c.).

6. La natura previdenziale delle pretese azionate comporta che all'esito del giudizio non consegue la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, ricorrendo le condizioni previste per l'esonero dei soccombenti dal rimborso a


norma dell'art. 152 disp. att., nel testo originario, quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, non essendo applicabile la modificazione introdotta dall'art. 42, ultimo comma, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326) a giudizio introdotto prima del 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto).

P.Q.M


La Corte, a Sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti relativamente al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico; rigetta gli altri motivi di ricorso attinenti al capo di domanda relativo alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita; Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 30 novembre 2006.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE CI
Giovanni C. Battista



Depositata in Cancelleria



oggi, - 4 GEN. 2007

IL CANCELLIERE CI
Giovanni C. Battista

